

Comma 6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo.

In applicazione della presente disposizione è stato impegnato sul capitolo 8U1206027 e versato entro il 31 ottobre 2016 un importo pari ad euro 61.605.568,00.

#### Legge n. 122 del 30 luglio 2010

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

#### Articolo 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

omissis

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri

commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Riduzioni di spese ex art. 6, legge n. 122/2010, commi 1 e 3:

In applicazione dei citati commi è stato effettuato l'impegno ed il versamento, entro il 31 ottobre 2016, di euro 128.260,33 imputato al capitolo 8U1206025.

Comma 7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Per la disposizione sopra riportata sono stati versati, entro il 31 ottobre 2016 sul capitolo 8U1206024, gli importi relativi agli enti soppressi riportati nella scheda di dettaglio allegato "A", per un importo complessivo pari a € 561.604,69.

Comma 8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da

parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

In applicazione del presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2016, il versamento di euro 1.498.198,37 imputato al capitolo 8U1206024.

Comma 12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'Amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento al presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2016, il versamento di euro 6.683.213,12 imputato al capitolo 8U1206024.

Comma 13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Per la disposizione in esame è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2016, il versamento di euro 3.838.851,08 imputato al capitolo 8U1206024.

Comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Per quanto riguarda il presente comma l'Istituto ha versato al bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre 2016 sul capitolo 8U1206024, l'importo di euro 121.261,62.

Omissis

Comma 21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, sono versate annualmente dagli Enti e dalle Amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per l'applicazione del presente comma che disciplina il versamento al bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre 2016, delle

somme provenienti dalle riduzioni già evidenziate, si fa rinvio ai commenti degli specifici commi.

Si fa presente che laddove l'importo rilevato a consuntivo è risultato inferiore al limite, le ulteriori riduzioni hanno costituito economie per l'Istituto da destinare alle altre normative di contenimento, emanate a decorrere dalla legge 183/2011.

Articolo 7 – Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione di contributi a favore di enti.

Commi 2, 3 e 5: viene soppresso l'IPOST e le relative funzioni sono trasferite all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. La dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero pari al personale di ruolo in servizio presso l'IPOST.

Comma 8: tutte le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione dalle disposizioni riguardanti gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

Commi 9 e 10: Con effetto dalla prima ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati territoriali, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Comma 11: a partire dal 1° luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possono superare l'importo massimo di euro 30,00 a seduta.

Comma 12: A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

La scheda dell'allegato "A" riporta l'azzeramento dei suddetti emolumenti.

Comma 17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro

previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si riportano i provvedimenti normativi che prevedono, specificatamente per l'Istituto, risparmi sul complesso delle spese di funzionamento, ovvero sulle spese per consumi intermedi, come individuati nella circolare MEF n. 31 del 23 ottobre 2012.

#### Provvedimenti normativi emanati a partire dalla Legge di stabilità 2012

##### Legge n. 183 del 12 novembre 2011

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”

##### Articolo 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Comma 66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Decreto interministeriale, adottato il 3 aprile 2012, ha definito le

percentuali di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa, ponendo a carico dell'Istituto l'80%, che corrisponde, a decorrere dal 2014, alla somma di 13,2 milioni. Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è stato effettuato, per pari importo, entro il 31 ottobre 2016.

#### Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

#### Articolo 21 - Soppressione enti e organismi

Comma 1. L'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Comma 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli Enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Con riferimento alla norma in esame è stato effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di euro 100.000.000,00, entro la scadenza del 31 ottobre 2016.

#### Art. 23-ter - Disposizioni in materia di trattamenti economici

Comma 1: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di

lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

#### Omissis

Comma 4: Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con riferimento alla norma in oggetto, sono stati impegnati per il 2016 €2.075.569,38.

#### Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

#### Art. 4 -Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Comma 77. L'INPS e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le

somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è stato effettuato, per l'importo di euro 72.000.000,00, entro il 30 giugno 2016.

#### Legge n. 135 del 7 agosto 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Art. 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, come sostituito dall'art. 15, comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

" Comma 2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."

Comma 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Comma 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Comma 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Comma 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono

adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

#### Art. 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

Comma 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovative modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Comma 2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;

c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

Avuto riguardo al succitato comma 1, lettera c), relativo al limite del 50% della spesa sostenuta nel 2011, per l'invio di comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, in base a quanto già rappresentato nelle

precedenti relazioni ai bilanci di previsione, l'importo di riferimento per individuare detto limite di spesa è pari ad euro 210.578.877,97 e il 50% di quest'ultimo importo, determinato in euro 105.289.438,99, risulta pari allo stanziamento iscritto per il 2016 al capitolo 5U1210029.

Con riferimento alla revisione dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, di cui al comma 2, lettera b) è stata operata una riduzione complessiva in linea con la previsione normativa: i costi sostenuti nel 2011, come rappresentato nel consuntivo dell'esercizio 2013, sono pari a euro 176.736.709,64; l'importo ridotto del 20% risulta pari a euro 141.389.367,71, superiore all'importo degli stanziamenti complessivamente previsti nel preventivo originario 2015 pari ad euro 124.500.000,00. Lo stanziamento complessivo è stato ulteriormente ridotto di € 6.000.000,00 a partire dalla I nota di variazione al bilancio di previsione 2015, in attuazione della legge di stabilità 2015, di seguito indicata, che ha previsto la riduzione di detto importo per le attività finalizzate ai servizi CAF per RED ed ICRIC.

Pertanto, a partire dalla I nota di variazione 2015, in riferimento alle suddette disposizioni normative, lo stanziamento complessivo per i servizi resi dai CAF è stato pari a € 118.500.000,00, mentre il limite di spesa, precedentemente individuato in € 141.389.367,71, deve intendersi pari a € 135.389.367,71 a seguito della legge di stabilità 2015.

A fronte dell'incremento del numero delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche riferite all'ISEE rispetto al 2015, l'importo indicato nell'assestamento di bilancio 2016, previsto al fine di evitare l'interruzione del servizio e remunerare le attività svolte dai CAF, è stato pari a 87 milioni di euro, superiore di 11 milioni di euro rispetto allo stanziamento del preventivo 2016 e l'importo complessivamente stanziato ed impegnato nel 2016 per i servizi CAF, come risulta dalla tabella che segue, è stato pari ad €129.500.000,00, rientrante nel suddetto limite di €135.389.367,71.

Inps Rendiconto generale 2016

Posizione finanziaria	descrizione	Previsione 2016 definitiva	Impegnato 2016
2U121002101	spese per i servizi di acquisizione di dati reddituali per erogazione di prestazioni	28.300.000,00	28.300.000,0

3U121002401	Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	87.000.000,00	87.000.000,00
2U121002601	Spese per i servizi svolti dai Caf per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni per invalidità civile (ICRIC)	14.200.000,00	14.200.000,00
	totale	129.500.000,00	129.500.000,00

Inps Rendiconto generale 2016

Comma 3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli Enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli Enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli Enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli Enti e gli Organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si

applica agli Enti e Organismi vigilati dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

L'Istituto ha dato applicazione alla disposizione di cui al comma 3 che precede, definendo l'ammontare dei consumi intermedi del 2010, che costituiscono la base per il calcolo delle percentuali di riduzione previste dalla norma, predisponendo un apposito prospetto, allegato 6, in sede di III nota di variazione al bilancio di previsione 2012, in parte modificato in occasione dell'assestato al preventivo 2013, determinando dal 2013 una riduzione delle spese di euro 90.517.878,72 pari al 10% dei consumi intermedi sopra citati.

Si fa presente che entro il 30 giugno 2016, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, è stato trasferito allo Stato, a valere sul suddetto capitolo 8U1206024, tra l'altro, il suddetto importo di euro 90.517.878,72.

#### Legge n. 228 del 24 dicembre 2012

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”

#### Articolo 1

Comma 108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali,

ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli Enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli Enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto attiene le modalità di riparto fra gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, si è applicato il criterio di ripartizione stabilito dal D.I. 24 aprile 2013, con la conseguente quantificazione a carico dell'INPS di una riduzione di spesa pari ad euro 240.000.000,00.

Con riferimento alla normativa in esame è stato effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2016 per il suddetto importo di euro 240.000.000,00.

Comma 141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato